

IT
E-002440/2016
Risposta di Karmenu Vella
a nome della Commissione
(4.5.2016)

Gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire che le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente pervengano alla Commissione entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, ovvero entro la fine di settembre 2015 per l'anno 2014. Lo scambio reciproco di informazioni e relazioni sulla qualità dell'aria è descritto ulteriormente nel dettaglio nella decisione di esecuzione 2011/850/UE della Commissione¹.

I dati sul rispetto dei valori limite per l'anno 2014 sono stati messi a disposizione della Commissione dalle autorità italiane il 30 novembre 2015 e il 4 febbraio 2016.

Questi dati indicano che, sebbene sia possibile osservare una tendenza alla diminuzione delle concentrazioni di PM10, l'obbligo di risultato non è stato adempiuto in numerose zone di qualità dell'aria, tra cui quelle della Pianura Padana cui fanno riferimento gli onorevoli deputati. La Commissione adotterà quindi le misure necessarie per garantire che siano rispettati tutti gli obblighi pertinenti.

¹ GU L 335 del 17.12.2011, pag. 86.